



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2015/08.21/000107-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI AL DM 05.02.1998 - AUA N. 6/2015 DEL 12/10/2015 IN CAPO ALLA DITTA F.P. BETON S.R.L., NEL COMUNE DI CHERASCO.

PROPONENTE: F.P. BETON S.R.L., VIA STURA N. 14, 12062 CHERASCO.

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 03.09.2020 con prot. n. 49439, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta F.P. Beton S.r.l., con sede legale in Via Stura n. 14 a Cherasco;
- con nota provinciale prot. n. 50161 dell'8.09.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall' 8.09.2020 al 22.10.2020;
- con nota prot. n. 50160 dell'8.09.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
  - con nota prot. n. 56640 dell'8.10.2020 l'ASL CN2 ha comunicato che non ritiene di formulare rilievi di carattere igienico-sanitari all'accoglimento del progetto.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 27 ottobre 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
  1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della realizzazione della modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
    - Modifica dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la variante dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto, al Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo.  
L'attività attualmente è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 6 del 12/10/2015, rilasciata dal SUAP della Città di Cherasco, per la messa in riserva e il

recupero di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 7.31 bis e 13.1 del DM 05/02/1998 e s.m.i. (attività R13-R5).

- Eventuale istanza di autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

**2. Dal punto di vista tecnico,** per quanto dichiarato, il presente progetto prevede la modifica dell'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi da effettuarsi in Via Stura n. 14 a Cherasco (CN), a circa 600 m a Nord del centro abitato.

L'area ha un'estensione totale di circa 30.000 m<sup>2</sup> ed è interclusa tra la SP 661, l'autostrada A33 e il Fiume Stura di Demonte, è sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale per la vicinanza al fiume Stura di Demonte CI 06SS4F757PI ed è al limite del vincolo idrogeologico.

Nello specifico la ditta intende richiedere l'inserimento del punto "7.11 - pietrisco tolto d'opera" del D.M. 05/02/98, con conseguente modifica del lay-out del sito di messa in riserva e di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte già autorizzato.

Il quantitativo annuo trattato totale sarà pari a 11.000 t/anno.

Sulla base dei dati dichiarati, nelle tabelle che seguono si riportano il confronto ante e post operam dei parametri significativi dell'impianto:

TABELLA RIASSUNTIVA RIFIUTI – SITUAZIONE ATTUALE

Operazioni di recupero	Riferimento D.M. 05/02/1998	CER	DESCRIZIONE	Quantitativo massimo annualmente ritirato	Quantitativo massimo Istantaneo di messa in riserva
R13	7.31-bis	[170504]	terre e rocce di scavo	2.000 t	330 t
R5 - R13	13.1	[100101] [100115] [100102] [100103] [100117]	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale	6.000 t	300 t
R13	7.11	[170508]	pietrisco tolto d'opera	0 t	0 t

TABELLA RIASSUNTIVA RIFIUTI – SITUAZIONE RICHIESTA

Operazioni di recupero	Riferimento D.M. 05/02/1998	CER	DESCRIZIONE	Quantitativo massimo annualmente ritirato	Quantitativo massimo Istantaneo di messa in riserva
R13	7.31-bis	[170504]	terre e rocce di scavo	2.000 t	330 t
R5 - R13	13.1	[100101] [100115] [100102] [100103] [100117]	ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quale	6.000 t	300 t
R5 - R13	7.11	[170508]	pietrisco tolto d'opera	5.000 t	350 t

**3. Dal punto di vista ambientale,** l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

**a) Gestione rifiuti**

L'inserimento del recupero di rifiuti costituiti da pietrisco tolto d'opera - cod 17.05.08 - da recuperare secondo i disposti di cui al punto 7.11, sub-allegato 1, allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., comporterà un incremento dei rifiuti recuperati pari a 5.000 t/anno, portando la capacità totale di recupero dell'impianto a 11.000 t/anno e quella di messa in riserva a 13.000 t/anno.

La ditta precisa che l'attività di recupero sulla nuova tipologia di rifiuti consisterà nella messa in riserva in cumuli su area scoperta con pavimentazione in terreno naturale, eventuale cernita per l'asportazione di componenti estranee e successiva frantumazione.

Il materiale ottenuto dal recupero dei rifiuti verrà stoccato e sottoposto a test di cessione conforme alla legislazione vigente per poter essere classificato come Materia Prima Seconda e quindi impiegato nell'attività edilizia in genere.

In merito si sottolinea come l'attività di recupero richiesta dalla ditta non risulta conforme ai disposti del punto 7.11, sub-allegato 1, allegato 1, D.M. 05.02.1998 e s.m.i., ed in particolare non pare ricompresa tra le attività di recupero elencate al punto 7.11.3; tantomeno le materie prime ottenute paiono conformi a quelle elencate al punto 7.11.4.

La frantumazione dei rifiuti in questione e il fatto di sottoporli successivamente a test di cessione paiono riconducibili alle attività di recupero di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.11.3, che tuttavia determinerebbero ancora lo status di rifiuti del frantumato nella successiva fase di recupero (rilevati e sottofondi o recuperi ambientali).

Rispetto ai disposti del punto 7.11.4, il materiale prodotto non risulta riconducibile ad alcune delle materie prime elencate: conglomerati cementizi o cemento.

L'attività proposta dalla ditta pare dunque configurarsi come una cessazione della qualifica di rifiuti di cui all'art. 184-ter del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., differente rispetto a quelle disciplinate al punto 7.11, sub-allegato 1, allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., rispetto alla quale si ritiene non siano stati forniti gli elementi del caso eseguire una valutazione esaustiva. Anche rispetto alla destinazione di quanto prodotto dall'attività di recupero, ossia l'impiego per attività edilizie in genere o la vendita a ditte che eseguono attività analoghe, non è chiaro se si intenda anche l'attività di produzione di conglomerati cementizi che la ditta attualmente effettua in forza del punto 13.1, sub-allegato 1, allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., attraverso il recupero di rifiuti costituiti da ceneri leggere di carbone - cod. 10.01.02.

Rispetto ai contenuti dell'istanza si sottolinea inoltre che non è chiaro se l'impianto che sarà impiegato per la frantumazione della nuova tipologia di rifiuti costituiti da pietrisco tolto d'opera sia un impianto fisso legato alle attività di frantumazione e selezioni di inerti naturali o un impianto mobile. Nel caso si tratti dell'impianto fisso non è chiaro come il frantumato da rifiuti sarà separato dal frantumato di inerti naturali.

Nel caso di impianto mobile non è indicato ove sarà depositato il frantumato in attesa del successivo recupero.

#### b) Atmosfera

L'attività, con l'incremento dei quantitativi previsti, genererà emissioni diffuse, non adeguatamente considerate, principalmente dovute a:

- Traffico indotto per carico/scarico del materiale;
- Operazione di frantumazione.

In virtù della localizzazione in fregio ad una strada ad alta densità di percorrenza, sarebbe stato necessario proporre misure di mitigazione e contenimento delle emissioni di polveri. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto dei materiali e dei mezzi di cantiere all'uscita dal sito, affinché il transito degli automezzi sulla viabilità pubblica interessata non provochi il deposito di materiale polverulento sul sedime stradale ed il conseguente eccesso di sollevamento di polveri nell'atmosfera.

Si ricorda infatti che una frazione non trascurabile del PM10 proveniente dal traffico veicolare è generalmente attribuibile a emissioni indirette, soprattutto al risollevarimento determinato dal passaggio dei veicoli.

#### c) Rumore

L'azienda si inserisce in un contesto artigianale/industriale identificato dal Comune di Cherasco con le classi V e VI. L'attenzione del proponente si è concentrata giustamente sui ricettori più esposti: due abitazioni, inserite in classe III, poste una a 200 metri e l'altra a 180 metri di distanza dalla Ditta.

Le misure condotte il 10 giugno 2015 e le stime che ne derivano, rilevano che le attività di deposito di ceneri, da impiegare nella produzione di calcestruzzo, e di materiali inerti da utilizzare nei cantieri edili, non andranno ad influire sul clima acustico presente ai due ricettori individuati.

In conclusione, per quanto valutato dal Tecnico competente, nei documenti datati giugno 2015, si osserva che dalla valutazione previsionale, le emissioni sonore della Ditta saranno compatibili con quelle previste dalla Normativa Vigente in acustica ambientale.

Tuttavia, alla luce dell'aumento di quantitativi trattati e della nuova attività di lavorazione prevista (frantumazione), si ritiene opportuno un aggiornamento dello studio acustico.

#### d) Suolo e vegetazione

L'attività si svolge su di un'area complessiva di circa 30.000 m<sup>2</sup> costituita da terreno battuto non pavimentato, utilizzato per la messa in riserva di talune tipologie di rifiuti, lo stoccaggio delle MPS, le aree di manovra dei mezzi, il posizionamento degli impianti di betonaggio, gli uffici ed il ricovero dei mezzi; la zona adibita allo stoccaggio ed al recupero dei rifiuti è in realtà solamente una piccola porzione dell'intero sito areale. Il sito è parzialmente schermato da presenza arborea.

#### e) Acque superficiali e sotterranee

Per quanto dichiarato i rifiuti relativi al punto 13.1 "ceneri" verranno stoccati all'interno di silos e non potranno entrare in contatto con il terreno. Vista la natura inerte e non pericolosa dei rifiuti trattati, si stima come basso il rischio di inquinamento delle componenti.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Vista** la nota prot. n. 56640 dell'8.10.2020 l'ASL CN1, in premessa richiamata.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- a. le informazioni fornite nella documentazione agli atti non consentono una puntuale analisi delle caratteristiche tecniche dell'ampliamento proposto;
- b. l'inserimento del recupero di rifiuti costituiti da pietrisco tolto d'opera comporterà un incremento dei rifiuti recuperati che verranno stoccati e sottoposti a test di cessione;
- c. l'impianto, posto in prossimità del fiume Tanaro, tratta rifiuti costituiti da ceneri di cui al punto 13.1 del Allegato 1 suballegato 1 del DM 5/02/98 e s.m.i. per la produzione di conglomerato cementizio, che deve essere valutato anche alla luce della nuova formulazione dell' art 184 ter del D.lgs 152/06 e s.m.i. e delle criticità ambientali connesse;
- d. i principali impatti ambientali ascrivibili al progetto riguardano le emissioni in atmosfera, diffuse e sonore e si evidenzia che la produzione di conglomerato cementizio con i rifiuti ha rivestito negli ultimi anni una rilevante criticità per il territorio provinciale;
- e. recentemente, sono sopraggiunte la nuova formulazione dell'art.184 ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e la pubblicazione delle Linee guida SNPA per l'applicazione dell'end of waste, approvate dal Consiglio Nazionale SNPA il 6 febbraio 2020;
- f. l'istruttoria tecnica ha rilevato le seguenti criticità:
  1. l'attività di recupero richiesta dalla ditta non risulta conforme ai disposti del punto 7.11, sub-allegato 1, allegato 1, D.M. 05.02.1998 e s.m.i., ed in particolare non pare ricompresa tra le attività di recupero elencate al punto 7.11.3; tantomeno le materie prime ottenute paiono conformi a quelle elencate al punto 7.11.4.
  2. La frantumazione dei rifiuti in questione e il fatto di sottoporli successivamente a test di cessione paiono riconducibili alle attività di recupero di cui alle lettere d) ed e) del punto 7.11.3, che tuttavia determinerebbero ancora lo status di rifiuti del frantumato nella successiva fase di recupero (rilevati e sottofondi o recuperi ambientali).
  3. Rispetto ai disposti del punto 7.11.4, il materiale prodotto non risulta riconducibile ad alcune delle materie prime elencate: conglomerati cementizi o cemento.
  4. L'attività proposta dalla ditta pare configurarsi come una cessazione della qualifica di rifiuti di cui all'art. 184-ter del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., differente rispetto a quelle disciplinate al punto 7.11, sub-allegato 1, allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
  5. Rispetto alla destinazione di quanto prodotto dall'attività di recupero, ossia l'impiego per attività edilizie in genere o la vendita a ditte che eseguono attività analoghe, non è chiaro se

si intenda anche l'attività di produzione di conglomerati cementizi che la ditta attualmente effettua in forza del punto 13.1, sub-allegato 1, allegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i., attraverso il recupero di rifiuti costituiti da ceneri leggere di carbone - cod. 10.01.02.

6. Non è chiaro se l'impianto che sarà impiegato per la frantumazione della nuova tipologia di rifiuti costituiti da pietrisco tolto d'opera sia un impianto fisso legato alle attività di frantumazione e selezioni di inerti naturali o un impianto mobile.

Nel caso si tratti dell'impianto fisso non è chiaro come il frantumato da rifiuti sarà separato dal frantumato di inerti naturali.

Nel caso di impianto mobile non è indicato ove sarà depositato il frantumato in attesa del successivo recupero.

7. In virtù della localizzazione in fregio ad una strada ad alta densità di percorrenza, non sono state proposte misure di mitigazione e contenimento delle emissioni di polveri. Si ricorda che una frazione non trascurabile del PM10 proveniente dal traffico veicolare è generalmente attribuibile a emissioni indirette, soprattutto al risollevarlo determinato dal passaggio dei veicoli.
8. Non è stato aggiornato lo studio acustico alla luce dell'aumento di quantitativi trattati e della nuova attività di lavorazione prevista (frantumazione).

In data 27 ottobre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 62555 del 3.11.2020 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. ric. n. 60926 del 26.10.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa nei paragrafi "a) Gestione rifiuti", "b) Atmosfera", "c) Rumore", "d) Suolo e vegetazione, e) acque superficiali e sotterranee", che rendono necessario analizzare, dettagliare e approfondire le criticità sopra riportate, valutando inoltre le precise condizioni e prescrizioni al contorno dell'istanza in esame, riguardanti la produzione ed il successivo impiego del conglomerato cementizio.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## DISPONE

1. **DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 03.09.2020 con prot. n. 49439 da parte del legale rappresentante della ditta F.P. Beton S.r.l., con sede legale in Via Stura n. 14 a Cherasco in quanto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento proposto, è emerso che l'intervento determinerà potenziali impatti ambientali significativi e negativi, diretti ed indiretti, sui diversi comparti ambientali interferiti, per le motivazioni specificate nei punti da 1 a 8 della lettera "f" delle considerazioni, nel supporto tecnico-scientifico dell'ARPA (Allegato n. 1) e nel parere tecnico istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio (Allegato n. 2).
2. **DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i. e contestuale autorizzazione ex art. 208 del D. lgs. 152/06 e s.m.i., dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.
3. **DI ALLEGARE** al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, copia del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. (Allegato n. 1), e del parere tecnico istruttorio del Settore Tutela del Territorio (Allegato n. 2), i cui originali sono depositati agli atti del procedimento.
4. **DI RENDERE NOTO** il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

**DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

**INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro Riso**

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale